

Ai Direttori delle Strutture INFN
Al Direttore AC - INFN
Ai Direttori di Direzioni e Servizi AC
Al Responsabile dell'Ufficio di Presidenza INFN

Loro sedi

Oggetto: Assenza per malattia - Trasmissione attestazioni e certificati medici.

L'art. 55septies, introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001 dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, prevede che in caso di assenza per malattia del dipendente pubblico la certificazione medica necessaria a giustificare l'assenza dal servizio sia inviata per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia all'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - il quale lo inoltra immediatamente, con le stesse modalità, all'Ente datore di lavoro.

A seguito di tale innovazione normativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che il dipendente che si assenti per malattia deve in ogni caso:

- a) dichiarare al medico di lavorare presso una pubblica amministrazione;
- b) fornire al medico l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza o di domicilio abituale in precedenza comunicato all'amministrazione;
- c) segnalare tempestivamente all'amministrazione datoriale la propria assenza per malattia e l'indirizzo di reperibilità per il controllo del medico fiscale.

Il medico (sia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che libero professionista) o la struttura sanitaria pubblica, predispongono il certificato (che contiene i dati relativi alla diagnosi) e l'attestato di malattia (privo di diagnosi) e li trasmettono in via telematica all'INPS, il quale rende disponibile al datore di lavoro la sola attestazione di malattia. In tale caso il dipendente è quindi sollevato dal recapitare l'attestazione medica o di trasmetterla mediante raccomandata entro cinque giorni lavorativi.

L'attestato di malattia, come detto, prevede l'omissione della diagnosi ai fini di tutela della riservatezza del lavoratore, tuttavia nei casi particolari nei quali il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi ai fini di riconoscere al lavoratore l'esenzione dalla decurtazione dello stipendio e dal regime di reperibilità ai fini della visita fiscale, il medico elabora il certificato in forma telematica, ma deve provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore ha l'onere di far pervenire all'amministrazione secondo le modalità tradizionali: in queste circostanze l'assenza dal servizio viene giustificata mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza è condizionato dalla ricezione del documento cartaceo da parte dell'amministrazione.



Il lavoratore può comunque richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia oppure che tali documenti gli siano inviati presso la casella di posta elettronica. Laddove il medico sia impossibilitato sia alla stampa che all'invio per posta elettronica del certificato e dell'attestazione di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere il numero di protocollo identificativo dell'attestato emesso.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che le pubbliche amministrazioni acquisiscano le attestazioni di malattia relative ai propri dipendenti attraverso l'accesso diretto via web al sito INPS (mediante specifiche credenziali rese disponibili da tale Istituto), oppure a seguito di invio degli attestati dall'INPS alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro.

Essendo ancora in corso di definizione con l'INPS le procedure di accesso alle attestazioni mediche più adeguate alla particolare organizzazione ed articolazione territoriale dell'INFN, in via transitoria la Direzione del Personale verificherà quotidianamente presso il sito web dell'INPS la sussistenza di attestazioni mediche relative ai dipendenti in malattia, procedendo all'invio delle stesse alla Struttura interessata tramite fax o comunicazione elettronica trasmesse al personale già indicato dai Direttori quale incaricato alla cura di tale attività.

Si precisa, da ultimo, che in considerazione di tale nuova modalità di trasmissione delle attestazioni mediche, ancora in fase di monitoraggio da parte del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, qualora presso le Strutture venissero recapitati certificati di malattia in forma cartacea, si dovrà segnalare tale anomalia entro 48 ore dal ricevimento, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico. Detta segnalazione non dovrà essere effettuata qualora il certificato provenga da medici non convenzionati con il Servizio Sanitario (certificati ammessi, come noto, soltanto per i primi due eventi di malattia nell'anno solare se non superiori a dieci giorni) oppure da Pronto Soccorso ed Ospedali in caso di ricovero e dimissione: in tali ipotesi, infatti, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 2/2010, ha precisato che, fino alla individuazione di misure specifiche, i certificati dovranno essere accettati nella forma cartacea tradizionale.

Invitando a fornire massima diffusione al personale della presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e chiarimento.

Cordiali saluti.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore
(Avv. Eleonora Giovo)

